



COMUNE DI CINTE TESINO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 16 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO.
APPROVAZIONE DI MODIFICHE.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -

BIASION MATTIA

BUSANA CESARE

BUSANA PAOLA

CASATA GINO

LOCATELLI UGO

MEZZANOTTE MIRCO

MOLINARI GIULIANO

PASQUAZZO LUCA

TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

CECCATO FERDINANDO - giustificato -

MEZZANOTTE ANDREA - giustificato -

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 28/04/2016

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO.
APPROVAZIONE DI MODIFICHE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per il servizio dell'acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 dd.24.12.1992 come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29/12/2014.

Ricordato che i Comuni aderenti alla Gestione, avvalendosi della Comunità Valsugana e Tesino quale ente capofila, costituiscono un servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate.

Considerato che la convenzione sottoscritta dagli enti prevede, tra l'altro, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari.

Rilevata l'opportunità, in attesa di definire l'adozione di un regolamento uniforme, di introdurre in questa fase al Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile il presente articolo allo scopo di uniformare e di regolare taluni aspetti di carattere amministrativo.

Atteso che la modificazione al regolamento in argomento è stata condivisa dall'Organo di governo della Gestione Associata nella seduta del 20.01.2015 e riguarda la previsione e la disciplina del pagamento rateale delle fatture del servizio acquedotto.

Rilevato che il nuovo articolo da inserire è del seguente tenore:

articolo 16/bis – Pagamento rateale

1. *Nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione dell'importo della bolletta del servizio acquedotto.*
2. *La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:*
 - a) *periodo massimo: 15 mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata nella bolletta*
 - b) *numero massimo di 15 rate mensili*
 - c) *versamento della prima rata entro 10 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di cui alla lettera e) del presente articolo*
 - d) *applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale*
 - e) *l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.*

Rilevato inoltre che dal comma 2 dell'art. 16 del Regolamento deve essere tolto il seguente periodo:

“La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune o al gestore di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.”

così che il 2° comma dell'art. 16 del regolamento risulti così formulato:

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune o al gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

Rimane impregiudicata ogni altra azione per la riscossione coattiva del credito.

Rilevato altresì che necessitano apportare le seguenti ulteriori modifiche:

all'art. 14 comma 2 sostituire le parole “lire 150.000” con le parole “euro 125,00”

nell'allegato A) sostituire le parole “lire 300.000” con le parole “euro 155,00”

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 2 maggio 2013 n.3;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 5 dell'1 giugno 2011, esecutive a sensi di legge.

Acquisiti:

- ✓ il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Valsugana e Tesino – Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
- ✓ il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Busana Cesare) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modificazioni al vigente Regolamento per il servizio dell'acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 dd.24.12.1992 e s.m. di seguito riportate:

inserimento nuovo articolo 16/bis

art. 16/bis – Pagamento rateale

1. *Nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione dell'importo della bolletta del servizio acquedotto.*
2. *La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:*
 - a) *periodo massimo: 15 mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata nella bolletta,*
 - b) *numero massimo di 15 rate mensili,*
 - c) *versamento della prima rata entro 10 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di cui alla lettera e) del presente articolo;*
 - d) *applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;*
 - e) *l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.*

modifica comma 2 dell'art. 16

viene tolto il seguente periodo:

“La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune o al gestore di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.”

così che il 2° comma dell'art. 16 del regolamento risulti così formulato:

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune o al gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

Rimane impregiudicata ogni altra azione per la riscossione coattiva del credito.

modifica comma 2 art. 14

sostituire le parole “lire 150.000” con le parole “euro 125,00”

modifica allegato A)

sostituire le parole “lire 300.000” con le parole “euro 155,00”

2. di dare atto che la modifica al regolamento approvata con la presente deliberazione avrà decorrenza con la data di esecutività della delibera di approvazione come disposto dall'art. 5 comma 3 del T.U.L.L.O.R.CC. approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.
3. di riapprovare il testo regolamentare così come modificato secondo il disposto del punto 1), e di dare atto che il nuovo testo del regolamento è quello allegato alla presente deliberazione.
4. di trasmettere alla Gestione Associata – Servizio Entrate copia del presente provvedimento e del nuovo testo regolamentare per gli adempimenti di competenza.
5. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **12/05/2016** al **22/05/2016** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale
n. 16 dd. 28/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo



Comune di CINTE TESINO Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

CAPO I

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Gestione del servizio

1. Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2

Categorie di concessione

1. L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite quattro categorie di concessione:
1^ categoria: concessioni ordinarie per uso potabile;
2^ categoria: concessioni speciali per attività zootecnica e allevamento di animali;
3^ categoria: altri usi (industriale, artigianale, commerciale etc.)
4^ categoria: concessioni per uso irrigazione campi, orti e giardini.

Art. 3

Modalità di fornitura

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.
2. Quando il caso lo richiede, la domanda di abbonamento dovrà essere firmata ai condomini.
3. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto.

Art. 4

Modalità di somministrazione

1. L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purché i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando una volta tanto e a fondo perduto, la quota che verrà fissata dall'Amministrazione. Tale contributo può anche essere del cento per cento.

Art. 5

Concessioni

1. Ogni concessione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso né indennità.

2. La concessione ha la durata di 25 anni e sarà accordata previo pagamento del rimborso spese di allacciamento pari a Euro 155,00 da versare solamente in sede di prima concessione e non anche in sede di rinnovo.
3. Per il rinnovo della concessione sarà necessaria apposita istanza da far pervenire in Comune prima della scadenza della stessa. Il Comune provvederà al rinnovo della concessione mediante emissione di apposito atto in carta legale previo versamento dei diritti di segreteria.
4. In sede di prima applicazione della presente norma a tutti gli utenti attualmente sprovvisti di formale concessione, in quanto non prevista dal regolamento comunale in vigore al momento della concessione dell'allacciamento, sarà rilasciata concessione formale senza la necessità che gli stessi presentino istanza scritta.
5. La domanda di prima concessione e il rinnovo della medesima dovrà essere stesa su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, e la via, il numero e il proprietario dell'immobile. Detto modulo è quello approvato nell'allegato A) del presente regolamento. Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Art. 6

Utilizzo delle concessioni

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ed altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.
2. L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.
3. Negli edifici esistenti composti da più piani di diversa proprietà alimentati da un'unica derivazione dalla condotta principale è ammessa l'installazione del contatore all'interno di ogni singola abitazione nel punto più vicino possibile alla condotta di alimentazione.
4. Quanto previsto dal precedente comma è tollerato fino all'esecuzione di eventuali lavori di restauro, ristrutturazione o adeguamento dello stabile nel cui contesto dovranno essere previsti ed eseguiti lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto alle norme del presente regolamento.

Art. 7

Erogazione dell'acqua

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuirne la pressione nelle ore notturne.
2. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CAPO III

PRESE D'ACQUA

Art. 8

Prese acquedotto

1. Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.
2. Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Art. 9

Modalità esecuzione allacciamento

1. Per l'allacciamento al civico acquedotto l'utente si impegna ad osservare seguenti disposizioni:
 - a) eseguire le opere a perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
 - b) arrecare minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata.
 - c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale.
 - d) assumere la spesa per il rifacimento del manto d'asfalto e della pavimentazione in porfido cui provvederà il Comune.
 - e) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere versato Ufficio ragioneria, l'importo stabilito dall'amministrazione comunale a titolo di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione di lavori. Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà stata accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino o non oltre 12 mesi da tale ripristino. L'ammontare della cauzione da versare sarà fissato con provvedimento della Giunta comunale e sarà pari a quello da versarsi per altri lavori che interessano scavi su suolo pubblico.
 - f) chiedere l'ordinanza al Sindaco almeno 48 ore prima per l'eventuale chiusura temporanea della strada.
 - g) assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici e telefonici di proprietà di terzi o di questo Comune.
 - h) dovranno inoltre, essere rispettate le norme di cui all'art. 8 del Testo Unico emanate con D.P.R. 15.06.1959, n. 393.
2. Chi compie i lavori o fa deposito di materiale sulle strade deve:
 - a) eseguire i lavori e disporre di materiali con le cautele idonee a mantenere possibilmente la circolazione e sicuro il transito;
 - b) delimitare con opportuni ripari, ben visibili, gli scavi e gli altri lavori intrapresi;

- c) collocare in caso di sbarramento o deviazione, anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse;
 - d) mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità fanali a luce rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati che, comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;
 - e) porre fuori dai centri abitati, il segnale “lavori” da entrambe le parti in prossimità dei lavori e dei depositi.
- 3. I ramali di diramazione, contatore compreso, sono di proprietà comunale anche se realizzati dal privato richiedente.
 - 4. Qualora l’allacciamento fosse realizzato dal Comune sarà addebitata all’utente il costo della realizzazione.
 - 5. L’utente è responsabile dell’integrità dell’allacciamento e del contatore; le spese di manutenzione ed eventuale sostituzione di quest’ultimo sono a carico dell’utente al quale sarà addebitato annualmente il nolo contatore.

Art. 10

Opere di presa

- 1. In seguito al pagamento delle spese di allacciamento ed all’esecuzione di quanto previsto dal precedente art. 9, verrà dato corso all’opera di presa.
- 2. Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l’apparecchio.
- 3. Al contatore verrà apposto un suggello di piombo o altro materiale idoneo e l’utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.
- 4. Il Comune provvederà alla manutenzione delle opere di presa dalla condotta principale dell’acquedotto e fino al contatore, tali spese benché la tubazione insista su suolo pubblico e sia posta prima del contatore del servizio acquedotto saranno addebitate all’utente. Il Comune si fa carico delle spese di manutenzione della tubazione principale dell’acquedotto da cui derivano le tubazioni secondarie per gli allacciamenti dei singoli utenti.
- 5. L’utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo ecc., di quella parte di presa che è nella sua proprietà.
- 6. Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d’arte e mantenute in buono stato a cura dell’utente.
- 7. Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.
- 8. Le tubazioni nuove, da realizzarsi secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico e sotto la sua sorveglianza dovranno essere atte a sopportare la pressione di 20 atmosfere. Le tubazioni dovranno essere poste al riparo dal gelo e dagli urti e gli utenti dovranno avere la maggior cura di impedire lo scoppio durante i geli invernali, isolandole opportunamente fermo restando l’obbligo di svuotatura quando la casa restasse per qualche tempo disabitata.

Art. 11
Schema dell'impianto

1. E' obbligo che ogni nuovo allacciamento venga eseguito secondo lo schema allegato B) al presente regolamento che prevede l'applicazione del giunto dielettrico e valvola di ritegno.

CAPO IV

LETTURA DEI CONTATORI

Art. 12

Misurazione dell'acqua

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.
La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune o dal gestore.
Deve essere garantita comunque una lettura annuale.
2. L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.
Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.
La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
3. In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune o il gestore procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata (la media dei consumi dei due anni precedenti (o frazioni di anno). In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà (alla stima di 200 litri per persona al giorno per l'uso domestico e alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso negli altri casi) alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.
4. Il Comune o il gestore potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente anche con l'utilizzo di mezzi informatici, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva lettura effettiva.

Art. 13

Computo dei consumi

1. In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente per l'accertamento dell'eccedenza verificatasi sul minimo di abbonamento.

Art. 14

Verifica dei contatori

1. L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5 (cinque) per cento sulle indicazioni del contatore.

2. La somma per la verifica del contatore è stabilita in euro 125,00 e sarà adeguata di anno in anno sulla base dell'indice di inflazione rilevato a livello provinciale da parte del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 15

Funzionamento difettoso del misuratore e perdite dovute a rotture dell'impianto

1. In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.
E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.
3. In caso di perdite, regolarmente accertate e tempestivamente riparate, dovute a rotture dell'impianto idrico dell'utente, non comportanti deflusso di acqua nella fognatura comunale delle acque nere, la quota del consumo eccedente quella determinata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, viene addebitata con la sola tariffa del servizio acquedotto senza quella dovuta per fognatura e depurazione e, nel caso in cui la quota eccedente superi di oltre il doppio o di oltre 1000 mc quella determinata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, ai consumi eccedenti tali limiti la tariffa del servizio acquedotto è applicata con una riduzione del 70% per la quota di consumi eccedenti il limite che comporta tale riduzione.

CAPO V

PAGAMENTI

Art. 16

Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.
La bolletta deve indicare i consumi effettivamente letti o calcolati.
Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune o il gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi moratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
2. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune o al gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.
Rimane impregiudicata ogni altra azione per la riscossione coattiva del credito.
3. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione (sospensione) dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

art. 16/bis

Pagamento rateale

1. Nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione dell'importo della bolletta del servizio acquedotto.
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: 15 mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata nella bolletta,
 - b) numero massimo di 15 rate mensili,
 - c) versamento della prima rata entro 10 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di cui alla lettera e) del presente articolo;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 17
Sanzioni in caso di ritardato o mancato pagamento

1. Gli utenti che non rispettano i termini di scadenza indicati nelle fatture per il pagamento dei propri consumi sono tenuti a pagare sulle somme dovute, anche un ammenda del 7 (sette) per cento.
2. Trascorsi, inutilmente 30 giorni dalla scadenza delle fatture, senza che nessun versamento sia stato effettuato, l'Amministrazione avrà il diritto di far sospendere la erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomarne il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

CAPO VI

INDENNIZZI

Art. 18

Indennizzi in casi di interruzione del servizio

1. L'abbonato non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito riparo.
2. Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo al prezzo dell'erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente dovrà però dare avviso per iscritto dell'avvenuta interruzione all'Ufficio Comunale.

CAPO VII

DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI

Art. 19

Divieti, responsabilità, contravvenzioni

1. E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe.
2. Sarà punito con ammenda variabile da Euro 25,00 ad Euro 520,00 oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.
3. Della contravvenzione commessa da minori ne rispondono gli esercenti la potestà.
4. E' proibito agli abbonati di lasciare innestate alla propria diramazione, una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente la irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.
5. E' necessario per quanto sopra interporre per gli usi per l'acqua per latrina una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.
6. E' necessario altresì, adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, etc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili e da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al disotto della pressione atmosferica.
7. E' vietato agli abbonati di usare chiavi di manovra delle prese ed anche tenerle in deposito.

Art. 20

Contravvenzioni

1. Salvo casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette ad ammenda da da Euro 25,00 ad Euro 520,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 21

Suggello del contatore

1. L'utente è responsabile dell'integrità del suggello del contatore.
2. La rottura di esso o qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritti all'amministrazione di sospendere immediatamente l'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed al risarcimento delle

spese di verbale e dei restauri occorsi. Per le manomissioni volontarie, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, sarà applicata in alternativa alla sospensione dell'erogazione dell'acqua l'ammenda prevista dall'art.29.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

Spese

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., etc. relative a concessione, ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 23

Modifiche del regolamento

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme.
2. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligate anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

CAPO IX

TARIFFE

Art. 24

Tariffe del servizio

1. La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura totale del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia. La tariffa fissa è determinata suddividendo i costi fissi che non potranno superare il 45% del totale dei costi, per il numero totale delle utenze civili e produttive. Dovrà essere determinata quindi una tariffa base unificata suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua che si prevede di erogare. La tariffa variabile può essere differenziata nell'ambito di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione di consumo bilanciando l'agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili con le tariffe maggiorate delle altre utenze e scaglioni.
2. La determinazione delle tariffe per la categoria 1[^] - USI DOMESTICI è divisa su tre livelli per fasce di consumo:
 - il primo fino a 120 mc. annui tariffa agevolata per usi domestici (tariffa base unificata)
 - il secondo da 120 a 240 mc. annui (tariffa base unificata maggiorata del 40%)
 - il terzo oltre i 240 mc. annui (tariffa base unificata maggiorata del 80%).
3. La tariffa per la categoria 2[^] - USI ZOOTECNICI E ALLEVAMENTO DI ANIMALI è pari alla tariffa agevolata per usi domestici ridotta al 50% (tariffa base unificata ridotta al 50%).
4. La tariffa per la categoria 3[^] CONCESSIONI PER USO IRRIGAZIONE CAMPI, ORTI E GIARDINI è pari alla tariffa base unificata.
5. La tariffa per la categoria 4[^] - ALTRI USI, è divisa su due livelli per fasce di consumo:
 - il primo fino a 120 mc. annui (tariffa base unificata maggiorata del 40%)
 - il secondo oltre i 120 mc. annui (tariffa base unificata maggiorata del 80%).

CAPO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

Disposizioni finali generali

1. Le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante della concessione.
2. Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare in qualsiasi tempo in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento, semprechè le modifiche non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti generali dello Stato.

ALLEGATO A)

data _____

AL
COMUNE DI CINTE TESINO
38050 **CINTE TESINO**

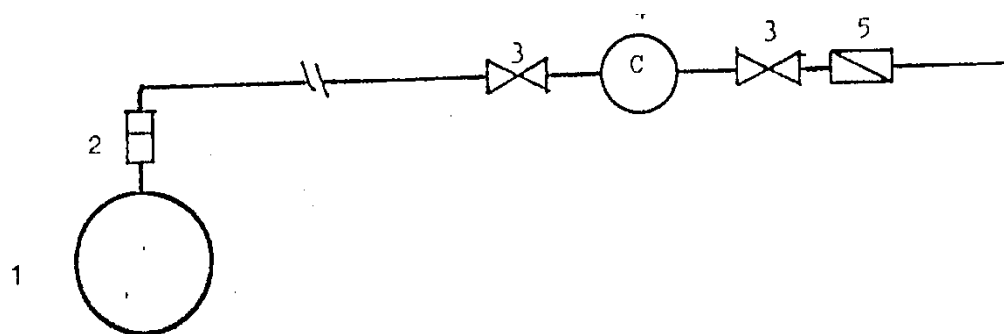
OGGETTO: Richiesta allacciamento all'acquedotto comunale.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via/piazza _____ codice fiscale
_____ con la presente chiede la concessione
dell'allacciamento all'acquedotto potabile comunale per servire la p.ed.
_____/la p.ed. in fase di realizzazione sulla p.f. _____
in c.c. Cinte Tesino via _____ della quale dichiaro di essere
_____.

Dichiaro di sottostare a tutte le norme previste dal regolamento
comunale per il servizio e di impegnarmi a versare la somma di euro 155,00
quale spese di allacciamento al Comune non appena mi verrà data
comunicazione di accoglimento della presente richiesta.

In attesa di cortese cenno di riscontro porgo i più cordiali saluti.

ALLEGATO B)



LEGENDA

- 1 CONDOTTA PRINCIPALE
- 2 GIUNTO DIELETTRICO
- 3 VALVOLA A SFERA
- 4 CONTATORE
- 5 VALVOLA DI RITEGNO

I vari componenti devono essere montati secondo l'ordine in figura.

Approvazione

deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 24/12/1992

Modifiche

deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 16/10/1992

deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2000

deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28/12/2006

deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20/12/2007

deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29/12/2014

deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28/04/2016